


Liceo Statale Mons. B. Mangino

Ambito 25 - Pagani (SA)



Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – Liceo Linguistico

Via Guido Tramontano, 3 84016 PAGANI - Salerno

Tel. 081916412 - sito web: www.liceomangino.edu.it

indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it e-mail: saps08000t@istruzione.it

Codice fiscale: 80022400651 Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W

Circ. n° 41

Al Personale Docente e ATA
Ai Coordinatori di classe
Alle Famiglie
Sito WEB

OGGETTO: gestione delle assenze degli alunni- Decreto Caivano

Il Decreto Legge 123/23 - "Decreto Caivano" -, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/23, recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale" ha sostituito l'art. 114 del testo unico della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri da parte dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La suddetta Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione (si precisa che l'obbligo si istruzione vige fino al compimento del sedicesimo anno di età) e ammonisce il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge.

I docenti e l'ufficio didattica verificano la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione trasmessa al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, o senza che questi non provveda a procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata frequenza, il Dirigente Scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In caso di inadempienza è prevista la reclusione fino a un anno.

Costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

I coordinatori mensilmente comunicheranno all'Ufficio alunni le situazioni da attenzionare senza attendere l'obbligo trimestrale di comunicazione e delle successive azioni.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ezilda Pepe**

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)